

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1964

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLETTI, BAIIO DOSSI e LIGUORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003

—————

Disposizioni transitorie in tema di accesso alla professione
di odontoiatra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a colmare una lacuna dell'ordinamento che si è venuta a determinare a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (Legge comunitaria 2002), che modifica la legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha infatti stabilito che l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 78/687/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di dentista, avendo previsto con la succitata legge n. 409 del 1985 un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di dentista.

La legge n. 409 del 1985 autorizzava, infatti, la categoria dei laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico all'esercizio della professione di odontoiatra e all'iscrizione al relativo albo. Ciò anche in considerazione della circostanza che le facoltà di odontoiatria sono state realizzate nel nostro Paese abbastanza tardivamente ed occorreva salvaguardare il diritto di esercizio della professione per quegli operatori che, prima dell'attivazione delle facoltà stesse, avevano seguito l'unico *iter* di studi possibile per l'esercizio della professione odontoiatrica e, cioè, il conseguimento della laurea in medicina con successiva specializzazione.

La modificazione della legge n. 409 del 1985 ad opera della legge comunitaria del 2002, prevedendo il possesso della laurea in odontoiatria quale titolo esclusivo per l'esercizio della professione, rischia di cancellare il titolo di legittimazione per l'iscrizione all'albo per i laureati in medicina; iscrizione all'albo conseguita in modo del tutto legittimo e, si ribadisce, in molti casi - quelli anteriori all'istituzione delle facoltà di odontoiatria - nell'unico modo all'epoca possibile.

Con il presente disegno di legge si rende evidentemente far salvi i diritti dei soggetti che, muniti di un titolo avente valore legale all'epoca della iscrizione all'albo nonchè di esperienza e professionalità, hanno esercitato o stanno esercitando la loro attività, pubblica o privata.

Tra l'altro la nuova disciplina di derivazione comunitaria - come già esplicitato nell'ordine del giorno accolto dal Governo - produrrebbe effetti socialmente gravi privando molti professionisti della possibilità di esercitare la loro attività lavorativa cui sono dediti magari da tempo e nella quale esprimono la loro personalità, anche nell'interesse dei pazienti. Inoltre, sicuramente incongrua appare la disposizione, che attraverso il presente disegno di legge si intende emendare, laddove costringerebbe i soggetti coinvolti a vanificare gli investimenti fatti (e, nel settore, spesso si tratta di investimenti di ingente valore economico per l'allestimento degli studi professionali), cessando di colpo attività economiche dalle quali si traggono i mezzi per il mantenimento della propria famiglia nonchè delle altre (e spesso numerose) persone addette alla struttura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Iscrizione all'albo degli odontoiatri)

1. È consentito il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, ai laureati in medicina e chirurgia che, alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 2003, n. 14, siano già a tale albo iscritti.

